



Comunicato Ufficiale
N. 33

Del
15 settembre 2026

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 settembre 2026

Pubblicato in Milano il 15 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Ezio Simonelli

" " " **N. 13**

SERIE A Enilive

Gare del 11-12-13-14 settembre 2026 - Quarta giornata andata

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Atalanta-Cagliari 1-2
Como-Parma 2-1
Genoa-Frosinone 1-1
Inter-Udinese 5-3
Lazio-Milan 2-2
Lecce-Monza 3-2
Napoli-Bologna 1-0
Sassuolo-Juventus 3-2
Torino-Roma 0-2
Venezia-Fiorentina 2-4

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

33/71



a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata i sostenitori delle Società **Atalanta, Cagliari, Genoa, Lecce, Milan, Napoli, Torino e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, tre fumogeni e due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **TORINO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DE MELO VEIGA Danilo Filipe (Lecce)

PRIMA SANZIONE

MKHITARYAN Henrikh (Inter)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BRACAGLIA Gabriele (Frosinone)

HERMOSO CANSECO Mario (Roma)

LUCUMI' BONILLA Jhon Janer (Juventus)

PAVLOVIĆ Strahinja (Milan)

SCHINGTIENNE Joel Marcel (Venezia)

SOHM Simon Solomon Junior (Venezia)

ZACCAGNI Mattia (Lazio)

PRIMA SANZIONE

AMONDARAIN Mikel Jesus (Bologna)
BELAHYANE Reda (Lazio)
CAQUERET Maxence (Como)
CITTADINI Giorgio (Frosinone)
DAVIS Keinan Vincent Joseph (Udinese)
EHIZIBUE Kingsley Osezele (Genoa)
GILA FUENTES Mario (Milan)
LEYSEN Fedde (Sassuolo)
LIPANI Luca (Sassuolo)
N'DRI Konan Ignace Jocelyn (Lecce)
PISILLI Niccolò (Roma)
PULISIC Christian Mate (Milan)
SOARES DE PAULO Douglas Luiz (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

NJIE Alieu Badara (Fiorentina)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00

KOLAROV Aleksandar (Inter): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irrispettosa al medesimo Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIGLIA Lucas Rodrigo (Torino): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

NENCI Massimo (Atalanta): per avere, al 45° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LCA delle società.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

“ ” ”